



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

Direzione Generale per le
Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali



Ministero della Salute

Direzione Generale della
Previdenza Sanitaria

**ACCORDO PROCEDIMENTALE PER IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITA' DI COMPETENZA NELL'AMBITO DEI
PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE**

Il **Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare** (di seguito MATTM), con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 44, Codice Fiscale 97047140583, rappresentato dal Direttore generale della Direzione generale per le valutazioni e autorizzazioni ambientali, dott. Giuseppe Lo Presti,

E

il **Ministero della salute**, con sede in Roma, via Giorgio Ribotta 5, Codice Fiscale 80242290585, rappresentato dal Direttore Generale della Prevenzione Sanitaria, dott. Claudio D'Amario,

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, (di seguito D.lgs. 152/2006), recante norme in materia ambientale;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 16 dicembre 2015, n. 274, recante direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti di rilascio, riesame e aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO
SEGUE:**

Articolo 1 (Finalità)

1 – Il presente accordo è finalizzato a facilitare la collaborazione tra il Ministero della salute e il MATTM nell'ambito dei singoli procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali da parte del MATTM, e conseguentemente a definire le prassi procedurali da seguire.

Articolo 2 (Definizioni)

1 – Ai fini del presente accordo procedimentale valgono le definizioni di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2 – A maggior chiarimento di quanto specificato nell'articolo 29-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si specifica che in relazione ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale statale il "progetto di decisione" sull'istanza è costituito dal parere istruttorio conclusivo (reso dalla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC), dalla proposta di piano di monitoraggio e controllo (resa da ISPRA) e dalle eventuali ulteriori condizioni concordate in sede di Conferenza di Servizi.

3 – Ai fini del presente accordo procedimentale, alla luce del combinato disposto delle definizioni di cui all'articolo 5, lettere i-*bis*, i-*ter* e i-*septies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per "emissioni inquinanti" si intende *lo scarico diretto o indiretto, da fonti puntiformi o diffuse dell'impianto, ivi comprese le emissioni fugitive, nell'aria, nell'acqua ovvero nel suolo, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore, agenti fisici o chimici, radiazioni, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi, escluse le sostanze radioattive di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e gli organismi geneticamente modificati di cui ai decreti legislativi del 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.*

Articolo 3 (Riesame AIA su proposta del Ministero della Salute)

1 – Il Ministero della Salute, al pari delle altre amministrazioni recanti competenze in materia sanitaria o ambientale coinvolte nei procedimenti di AIA, ha la facoltà di chiedere in qualunque momento al MATTM il riesame delle autorizzazioni integrate ambientali statali già rilasciate, ai sensi dell'articolo 29-*octies*, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2 – Al fine di consentire al Ministero della Salute un efficace esercizio della facoltà di cui al comma 1, il MATTM si impegna ad inviare le comunicazioni di cui all'articolo 29-*decies*, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (effettuate al manifestarsi di situazioni di pericolo o di danno per la salute a seguito di inosservanza di prescrizioni), oltre che al Sindaco, anche al Ministero della Salute; si impegna inoltre a garantire al

Ministero della Salute accesso telematico a tutti i dati relativi ai controlli effettuati sulle AIA di competenza.

3 – La richiesta di riesame di cui al comma 1 è effettuata dal Ministero della Salute per motivazioni sanitarie nell'esercizio delle proprie specifiche competenze, e il MATTM darà ad essa seguito, previa mera verifica della presenza degli elementi minimi di procedibilità (chiara indicazione dei nuovi elementi istruttori da porre alla base del nuovo procedimento, pertinenza dell'autorizzazione integrata ambientale all'oggetto della richiesta).

Articolo 4 (Partecipazione del Ministero della salute al procedimento)

1 – Le emissioni inquinanti per le quali la norma primaria fissa espressamente valori vincolanti che costituiscono i valori limiti di emissione massimi ammissibili per le condizioni dell'AIA, per le quali inoltre l'istruttoria tecnica ha individuato le migliori tecniche disponibili da applicare e in relazione alle quali sono fissati livelli di qualità ambientale che non risultano superati nelle aree di ricaduta delle emissioni dell'installazione, non richiedono generalmente di essere ulteriormente disciplinate con specifici contributi del Ministero della Salute, a meno che non si abbia documentata evidenza di criticità sanitarie ad esse collegate.

2 – Nei casi in cui l'oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale sia un intervento soggetto a valutazione di impatto ambientale (nuovo progetto o modifica sostanziale), a cui partecipa anche il Ministero della Salute per gli aspetti di propria competenza, si riconosce che la valutazione degli specifici effetti sanitari dell'intervento trovano naturale collocazione unicamente nel procedimento di VIA, come previsto dal titolo III della parte II del D.Lgs. n. 152/2006, le cui prescrizioni condizionano l'AIA.

3 – Nei casi in cui il procedimento riguardi il rinnovo o il riesame sostanziale dell'autorizzazione (su istanza del gestore o avviato d'ufficio), si concorda che il Ministero della Salute per documentate criticità sanitarie, fermo restando quanto specificato al comma 1, può:

- a) aggiornare e approfondire le valutazioni degli specifici effetti sanitari già effettuate in precedenza, anche chiedendo al Responsabile del procedimento di acquisire dal gestore, nell'ambito della richiesta di perfezionamento dell'istanza o in sede di Conferenza di Servizi, integrazioni relative alle ricadute sul territorio determinate dall'esercizio degli impianti oggetto del procedimento (ove non già allegate alla documentazione);
- b) chiedere (tipicamente in sede di Conferenza di Servizi) a soggetti non direttamente destinatari del provvedimento, alla luce degli esiti istruttori, l'adozione di specifiche azioni, quali, ad esempio, la conduzione di indagini epidemiologiche;

l'aggiornamento dei piani di qualità ambientale; la fissazione di limiti più rigorosi da parte della Regione.

4 – Al fine di consentire al Ministero della salute di sviluppare le valutazioni di cui al comma 3, il MATTM dà al Ministero medesimo tempestiva notizia dell'avvio del procedimento, garantendo l'accesso integrale telematico ai relativi atti e, salvo casi di motivata urgenza, convoca la prima riunione della Conferenza di Servizi almeno 30 giorni dopo l'invio del relativo parere istruttorio della Commissione IPPC (PIC). Con le medesime finalità, inoltre, il MATTM mette tempestivamente a disposizione del Ministero della salute la proposta di piano di monitoraggio e controllo di ISPRA, ove essa sia resa prima della prima riunione della Conferenza di Servizi.

5 – Al fine di consentire al MATTM di gestire il procedimento nel rispetto dei tempi fissati dalla norma per la sua conclusione, il Ministero della Salute segnala le opportune integrazioni alla documentazione di cui alla lettera a) del comma 3, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, appena possibile, preferibilmente prima dell'emissione del parere istruttorio conclusivo e dalla proposta di piano di monitoraggio e controllo. In presenza di situazioni di possibile rilevanza sanitaria, il Ministero della Salute, analizzata la documentazione, può evidenziare la necessità di ulteriori approfondimenti e indagini. La Conferenza di Servizi valuta se tali approfondimenti ed indagini possono essere resi dal gestore nell'ambito del procedimento (ai sensi e nei tempi di cui all'articolo 29-*quater*, comma 8, del D. Lgs. 152/2006), o in caso contrario se vanno acquisiti dal gestore o dall'Autorità di controllo (ISPRA) successivamente, introducendo a riguardo specifiche condizioni autorizzative, o se infine (non essendo di competenza del gestore) vanno in proposito sollecitati altri soggetti.

7 – Ove, anche su segnalazione del Gestore, il MATTM rilevi che i tempi tecnici necessari a produrre la documentazione richiesta ai sensi del comma 5 superano il termine previsto dall'articolo 29-*quater*, comma 8, del D. Lgs. 152/2006, o che la richiesta non è attinente allo specifico oggetto del procedimento (ad esempio perché riguarda parti di installazione non oggetto dell'istanza o indagini in campo da condurre fuori dal sito), il MATTM invita il Ministero della Salute a prendere atto che la richiesta di cui al comma 5 non può essere gestita nell'ambito del procedimento, salva la facoltà di riformularla nei termini di richiesta di motivato riesame di cui all'articolo 3 o di assumere altre iniziative di competenza ai fini della tutela della salute pubblica.

Articolo 5 (Contributi del Ministero della Salute)

1 – In esito alle valutazioni condotte ai sensi dell'articolo 4, commi 3, 8 e 9, il Ministero della Salute può individuare la necessità per motivi sanitari di introdurre condizioni autorizzative integrative o correttive.

2 – Alla luce di quanto specificato al comma 1, il Ministero della Salute formula i propri contributi al procedimento in una delle seguenti forme:

- a) parere favorevole al rilascio del provvedimento alle condizioni individuate nel progetto di decisione;
- b) parere di diniego, motivato e corredato da condizioni autorizzative integrative o correttive, rispetto al progetto di decisione, sufficienti a superare il diniego.

3 – Resta ferma la facoltà, per il Ministero della Salute, di chiedere che nel provvedimento siano richiamate prescrizioni sanitarie già vigenti in forza di altri atti di natura provvedimentale o norme, ove tali prescrizioni possano condizionare l'esercizio dell'installazione.

Articolo 6 (Accesso del Ministero della salute ai dati riservati)

1 – Il Ministero della salute provvede a fornire al MATTM i riferimenti del funzionario incaricato (in via generale o procedimento per procedimento) cui abilitare l'accesso integrale telematico alla documentazione di cui agli articoli 3, comma 2 e 4, comma 4.

2 – Il Ministero della salute garantisce un adeguato livello di riservatezza ai dati di cui agli articoli 29-ter, comma 2, e 29-quater comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, resi disponibili ai sensi degli articoli 3, comma 2 e 4, comma 4.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1 – Il Ministero della salute e il MATTM concordano successivi aggiornamenti o modifiche al presente accordo, ove una di tali amministrazioni ne segnali la opportunità.

2 – Il MATTM provvede a dare pubblicità al presente accordo anche pubblicandolo sul proprio sito istituzionale, sul portale dedicato alle "Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali: VAS - VIA – AIA".

Il MATTM provvede all'invio del presente accordo ai competenti organi di controllo, secondo le vigenti disposizioni normative.

19 DIC. 2018

PER IL MATTM

Il Direttore generale della DG valutazioni e autorizzazioni ambientali del MATTM

Dott. Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

PER IL MINISTERO DELLA SALUTE

Il Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute

Dott. Claudio D'Amario

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Firmato digitalmente da

CLAUDIO D'AMARIO

C = IT

Data e ora della firma: 13/12/2018
12:37:50